REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

SOMMARIO

TUTELA DEGLI ANIMALI	1
TITOLO I PRINCIPI	4
Art. 1 Valori etici e culturali	4
Art. 2 Competenze del Sindaco	4
ART. 3 COMPETENZE DEL COMUNE	4
TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 4 Definizioni	5
Art. 5 Ambito di applicazione	5
Art. 6 Esclusioni	5
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 7 Detenzione di animali	6
Art. 8 Maltrattamento di animali	7
Art. 9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	
Art. 10 Abbandono di animali	3
ART. 11 AVVELENAMENTO DI ANIMALI	3
ART. 12 ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	3
Art- 13 Divieto di accattonaggio con animali non in buono stato di salute 9)
Art.14 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio9)
Art. 15 Esposizione di animali)
TITOLO IV – I CANI)
Art. 16 Attività motoria e rapporti sociali)
Art. 17Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche10)
Art. 18 Divieto di detenzione a catena	Ĺ
Art. 19 Dimensioni dei recinti	L
Art. 20 Aree e percorsi destinati ai cani	
Apr 21 Accesso Negli esepcizi piirriici	

Art. 22 Raccolta degli escrementi	12
TITOLO V - GATTI	12
Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	12
Art. 24 - Proprietà dei gatti liberi.	13
Art. 25 – Cattura, cura e sterilizzazione.	13
Art. 26 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e	13
Art. 27 - Colonie feline	13
Art. 28 - Alimentazione dei gatti.	14
TITOLO VI – I VOLATILI	14
Art. 29 Detenzione di volatili	14
Art. 30 Dimensioni delle gabbie.	15
TITOLO VII ANIMALI ACQUATICI	15
Art. 31Detenzione di specie animali acquatiche	15
Art. 32 Dimensioni e caratteristiche degli acquari	15
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 33 Sanzioni	16
Art. 34 Inumazione di animali	17

Titolo I Principi

Art. 1 Valori etici e culturali

1. Il Comune di Montelupo Fiorentino nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

Art. 2 Competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco esercita, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, cura e tutela le specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- Ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979, Il Sindaco vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi

Art. 3 Competenze del Comune

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. In base alla L. 281/91 e alla L.R. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono. Si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle

leggi dello Stato. Condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II Definizioni e ambito di applicazione

Art. 4 Definizioni

1. La definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991, n° 281 e, nell'interesse della comunità locale e nazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n° 157.

Art. 5 Ambito di applicazione

- Le norme di cui al presente regolamento riguardano le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino.
- 2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 4

Art. 6 Esclusioni

- 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) Alle attività di studio e sperimentazione nei limiti della legislazione vigente;

- c) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III Disposizioni generali

Art. 7 Detenzione di animali

- Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate dalle leggi nazionali e regionali e dal presente regolamento.
- 2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo rende necessario.
- 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente protetta e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 8 Maltrattamento di animali

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute nonché all'aperto senza un idoneo riparo (inclusi terrazze e balconi)
- 3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
- 4. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 5. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- 6. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 7. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
- 8. E' vietato trasportare animali in difformità da quanto previsto dal codice della strada
- 9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
- 10. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi in movimento.

Art. 9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 10 Abbandono di animali

- E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 Avvelenamento di animali

- 1. E' severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- 2. I Medici veterinari, privati o operanti dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 12 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblici operanti nel Comune di Montelupo, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo. Per le norme di condotta degli animali si fa riferimento alle normative esistenti. Si rimanda ai regolamenti dei singoli operatori per quanto riguarda le modalità di accesso degli animali. 2. La/il proprietaria/o, o detentrice/ore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri, o alla vettura.

Art. 13 Divieto di accattonaggio con animali non in buono stato di salute

 E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Art.14 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

- E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
- La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
- Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un giorno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente legge.

Art. 15 Esposizione di animali

- 1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
- Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale
 per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dalle intemperie e dal sole,
 oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.

- 3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua.
- 4. Le attività commerciali ambulanti e occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione, hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo IV - I cani

Art. 16 Attività motoria e rapporti sociali

- 1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 17 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

- Ai cani accompagnati dalla/dal proprietaria/o o da altra/o detentrice/ore è
 consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i
 parchi, solo al guinzaglio e, nei casi previsti dalla legge, con museruola.
- E' vietato l'accesso agli animali in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 18 Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità per un massimo di otto ore continuative.

Art. 19 Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto o in terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 con il lato minore inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a 15 kg ed a m. 1,50 per i cani di taglia superiore; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 20 Aree e percorsi destinati ai cani

- 1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati delle opportune attrezzature.
- Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, tranne nei casi previsti dalla normativa vigente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici

Gli animali, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere agli
esercizi pubblici presenti sul territorio, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle
leggi esistenti, solo provvisti di apposite attrezzature di sicurezza, avendo cura che non
sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi, autorizzati dal Sindaco con apposita e motivata richiesta.

Art. 22 Raccolta degli escrementi

- 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
- 3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

Titolo V - GATTI

Art. 23 Definizione dei termini usati nel presente titolo

- 1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- 2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- 3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 24 Proprietà dei gatti liberi.

 I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 25 Cattura, cura e sterilizzazione.

- L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- 2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dal Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato, dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

- 1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- 2. Al/alla gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
- 3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso della/del proprietaria/o.

Art. 27 - Colonie feline.

 Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Montelupo Fiorentino che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

- Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Empoli ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
- 4. I gatti possono essere altresì spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a cause di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivante da opere edilizie pubbliche o private, così come previsto dall'art.12bis comma 3 della legge regionale 43/95.

Art. 28 Alimentazione dei gatti.

- 1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- I/le gattai/e sono obbligati/e a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI – I volatili

Art. 29 Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 30 Dimensioni delle gabbie.

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito della/del proprietaria/o o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII Animali acquatici

Art. 31 Detenzione di specie animali acquatiche

1 Gli animali acquatici a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 32 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- 1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua;
- 2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII Disposizioni Finali

Art. 33 Sanzioni

- 1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 (comma 1) 15,
 16, 18, 19 e 29 (comma 2) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 170,00 a € 515,00.
 - Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 11 (comma 2), 30, 32 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 130,00 a € 390,00.
 - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 13, 14, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 235,00.
 - d) Per le inosservanze delle norme di cui agli articoli 17 (comma 2), 21 (comma 1), 28 (comma 2), 29 (comma 1), e 31, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 120,00
 - e) Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 22, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 40,00 € 120,00. Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 22, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 12,00 a € 40,00.

- 2. I proventi delle sanzioni amministrative, come prevede la Legge Regionale n.90/98, confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali da affezione.
 - 3. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anche in collaborazione con le Guardie Zoofile volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, Le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Ittiche Volontarie.

Art. 34 Inumazione di animali

- 1. E' consentita l'inumazione, per quanto riguarda spazi pubblici, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
- 2. Per l'inumazione in aree private è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 35 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/2007